Avv. Marco Antonucci

Roma, 18 dicembre 2013

Spett.le Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori presso il Ministero della Giustizia Via di S. Maria dell'Anima, 10 00186 Roma

alla c.a. del Presidente, Arch. Leopoldo Freyrie

Oggetto: POS per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

E stata richiesto un parere per verificare se sussistano le condizioni giuridiche per ritenere obbligatorio il POS per i professionisti a partire dal 1 gennaio 2014.

Al riguardo si osserva che con il DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012, è stato sancito, all'art 15 comma 4, che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, utilizzando il c.d. POS, apparecchiatura che permette di leggere e accettare pagamenti tramite carte di debito (bancomat) accreditando l'importo direttamente in conto corrente, senza utilizzare denaro in contanti.

Al comma successivo dell'art 15 del DL 179/2012 è stato poi previsto che "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente".

Ad oggi non viene chiarito il preciso ambito di operatività della disposizione, non essendo previste sanzioni di carattere amministrativo per il professionista che non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito. Inoltre, dovranno essere espressamente individuati i soggetti interessati dal POS, in quanto la norma fa solo riferimento a "prestazione di servizi, anche professionali".

Oltre a ciò, si segnala che la Banca d'Italia, in due comunicazioni del 25.11.2013, prot. 1087378/13 e 1087417/13 inviate alla Federarchitetti ed all'Ordine di Monza, fa presente, in entrambi i casi, che la disposizione sul POS "non introduce un obbligo di utilizzo a carico del



Avv. Marco Antonucci

pagatore, bensì un obbligo di accettazione della carta a carico del venditore di beni e servizi: detto obbligo sarebbe regolarmente adempiuto allorchè il venditore si munisse di dispositivo di accettazione; resterebbe quindi impregiudicata la possibilità di accettare pagamenti con altre modalità, quali ad es. bonifici, carte di credito o prepagate, in base agli accordi che di volta in volta saranno liberamente assunti nella relazione contrattuale tra venditore ed acquirente".

Le indicazioni della Banca d'Italia appaiono significative, dal momento in cui tale organismo è uno dei soggetti che, in concreto, si esprimerà in merito al decreto interministeriale, che disciplinerà gli eventuali importi minimi, modalità e termini di attuazione e l'eventuale estensione degli obblighi ad ulteriori di strumenti elettronici di pagamento. Essendo, peraltro, la L. 221/2012 priva di disposizioni applicative, rimane, ad oggi, inattuabile la decorrenza del 1 gennaio 2014.

In base a quanto sopra esposto, ne deriva che, pur rimanendo in attesa di una disciplina di attuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Banca d'Italia, appare logico e ragionevole affermare che non sussista un obbligo per i professionisti di munirsi del c.d. POS.

Appare comunque opportuno, nel rispetto delle indicazioni già fornite dalla Banca d'Italia, che in ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con i clienti, vengano specificate le modalità di accettazione di pagamento, specificando, ad esempio, che "il pagamento dei compensi professionali sarà effettato a mezzo di bonifico bancario o assegno".

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Cordialità,

avv. Marco Antonucci

